

Richiamo ai principi fondamentali della gestione dei rifiuti definiti in sede comunitaria.

L' art. 177. disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti

E' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio chi inquina paga.

A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Priorità nella gestione

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo;

b) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.

Promozione di iniziative pubbliche volte a rispettare la gerarchia ...

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;***
- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;***
- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;***
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;***
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.***

In applicazione della direttiva 2008/98/CE

Art.179 comma 6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia

definizioni art. 183,

la GESTIONE dei rifiuti comprende tutto il ciclo dei rifiuti cioè:

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura e le operazioni effettuate come commerciante e intermediario;

Iniziative per favorire il Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

a) uso di strumenti economici; b) misure logistiche, c) adozione di idonei criteri per l'affidamento dei contratti pubblici; d) definizione di obiettivi quantitativi; e) misure educative; f) promozione di accordi di programma.

...l'introduzione della responsabilita' estesa del produttore del prodotto.

Prevenzione della produzione di rifiuti

Art.180, comma 1 : agli strumenti di prevenzione *tradizionali* (ecobilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti) vengono affiancati:

- Informazione e sensibilizzazione dei consumatori;
- Uso di *sistemi di qualità*;
- Sviluppo marchi ecologici di prodotto;
- previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, *con effetti migliorativi*, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

Riciclaggio e Recupero art.181

Realizzazione entro il 2015 della raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire tra gli altri obiettivi: che entro il 2020 essa sia aumentata del 50% che quella di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, sarà aumentata almeno al 70 % in peso

Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

*Deroga al sistema limitante il trasferimento dei rifiuti:
e' sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale
per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati
al riciclaggio ed al recupero.*

misure per incrementare la raccolta differenziata

art. 205 . In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012

Addizionale del 20% se obiettivi non raggiunti

Smaltimento art.182

è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce **la fase residuale** della gestione dei rifiuti in caso di impossibilità a esperire le operazioni di recupero.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero

E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali... (problema irrisolto dei rifiuti di Napoli)

autosufficienza e prossimità'

Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, ciò per :

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;*
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi,*
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.*

La definizione di rifiuto

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

rifiuti organici : rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

Classificazione rifiuti art. 184

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- l) Macchinari obsoleti,
- m) Veicoli fuori uso
- n) Combustibile da rifiuto
- o) Selezione dei rifiuti urbani.

Rifiuti pericolosi

Quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I e che tiene conto dell'origine e della composizione e dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

(La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.)

L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi: è inclusa la possibilità per gli Stati membri di considerare come pericolosi i rifiuti che non figurano come tali nell'elenco dei rifiuti, quando presentano una o più caratteristiche di pericolo, e di considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso, quando dispongono di prove che dimostrano che esso non possiede alcuna delle suddette caratteristiche di pericolo.

Due tipologie :

- Quelli Considerati con * all'Allegato D che per le caratteristiche di pericolosità insite ,
- Altri che lo sono se la quantità di sostanza pericolosa supera un certo limite.

E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione consiste nella diluizione delle sostanze pericolose.

Manca la qualifica di rifiuto a...

- *Ciò che viene sottoposto ad operazioni di recupero e riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa tali criteri :*
- *a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;*
- *b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- *c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- *d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Limiti al campo di applicazione del decreto per regolare certe tipologie di rifiuto

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;***
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;***
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;***
 - d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso;***
 - f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.***
- e pure ...i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli .***

Sono inoltre regolati da altre disposizioni normative

- A) le acque di scarico;***
- b) i sottoprodotti di origine animale,***
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione,***
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.***

Art.184 bis è sottoprodotto e non rifiuto

- a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;***
- b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;***
- c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;***
- d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.***

Art.186 Terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché sussistano le seguenti condizioni : rimpiego certo in opere definite, integrale utilizzo, garanzia di un elevato livello di tutela ambientale, che sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica , che non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette, inoltre va accertata la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione.

Qualora non utilizzate nel rispetto delle suddette condizioni sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti .

Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, una delle seguenti condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

I residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo.

ART. 192 (divieto di abbandono)

- vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo
- È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Chi viola tali norme è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

È autorizzato un Deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi

Cioè il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti

- Possibilità di optare tra:
 - cadenza asportazione almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - oppure**
 - obbligo di asportazione "quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi"

Responsabilita' della gestione dei rifiuti

Definizione dell'art.183 produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti .

Art.188 : Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti **provvedono** direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilita' per l'intera catena di trattamento,

Eccetto ... qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e' limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

La responsabilita' dei soggetti non iscritti al SISTRI ma che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa:

- a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
- b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario in regola con gli adempimenti di legge

Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

Controllo della tracciabilita' dei rifiuti

La tracciabilita' dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, oppure nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonche' del formulario di identificazione

Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) non e' tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonche' dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193.

enti e imprese obbligati al SISTRI

- *produttori di rifiuti speciali pericolosi*
- *produttori di rifiuti speciali non pericolosi, con piu' di dieci dipendenti, nonche' le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attivita' rifiuti non pericolosi,*
- *i commercianti e gli intermediari di rifiuti;*
- *i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano*
- *che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;*
- *che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale.*

*Altre tipologie di enti **possono aderire** al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) su base volontaria*

Catasto rifiuti

Il catasto dei rifiuti è un sistema gestionale che assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed è istituito presso ciascuna ARPA.

I comuni o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

*la quantità dei rifiuti urbani e speciali raccolti nel proprio territorio
i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
i costi di gestione nonché i proventi della tariffa ;
i dati relativi alla raccolta differenziata.*

Tali informazioni vengono poi trasmesse all'ISPRA.

Registri di Carico/Scarico

Art.190 quali soggetti sono obbligati alla tenuta e annotazione del registro ? chi non ha aderito al SISTRI

- *Cosa va annotato ? le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.*
- *Dove ? I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel sito di produzione.*
- *Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.*

Competenze delle Regioni

- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti,
- b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti,
- c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
- d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi,
- e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- g) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- h) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
- i) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- l) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento

Per l'esercizio di tali funzioni le regioni si avvalgono anche delle ARPA

Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento.

Cosa prevedono i Piani regionali

- *a) tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio,*
- *b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti,*
- *c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti,*

- *e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti,*
- *f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale,*
- *g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;*
- *h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti piu' meritevoli,*
- *i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;*
- *l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel*
- *m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, i*
- *m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;*
- *n) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio*
- *o) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica*
-

Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

- ... qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, **il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco** possono emetterle per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
- Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al ***Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare***, al Ministro della salute, al Ministro delle attivita' produttive, al Presidente della regione e all'Autorita' d'ambito ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
- Le ordinanze possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

gestione integrata dei rifiuti: come?

- Tale definizione indica che l'insieme di attività, comprendente la realizzazione e gestione degli impianti deve essere svolto da un unico soggetto. sono soggette ad un unico regime, e affidate ad unico soggetto. anche per raggiungere "adeguate dimensioni gestionali".
 - Si separa nettamente il "governo" dalla "gestione" dei rifiuti;
 - Si introduce una disciplina settoriale per l'affidamento dei servizi, che mira alla tutela della concorrenza prevedendo l'obbligo della "gara" secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali
 - L'unico referente soggettivo per tutte le aziende di settore è l'Autorità d'Ambito e non più i Comuni, singoli o associati. Questo referente esclusivo è un soggetto composto da una componente politica (tanti quanti sono i Comuni compresi nell'ATO), e da funzioni di gestione puramente tecniche
- Alle Autorità d'ambito è affidata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'autorità d'ambito

Trattasi di struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale **gli Enti locali partecipano obbligatoriamente** ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Adotta un apposito piano d'ambito

Gestione integrata dei rifiuti: perche?

Obiettivi:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni ,
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita' nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti gia' realizzati e funzionanti;

- Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti
- **Fase transitoria:** *" sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito,...i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani ...in forme che sono quindi destinate a cessare.*

Contratti di servizio di gestione

Art.201 In ogni ATO

- va raggiunta l'Autosufficienza di smaltimento entro 5 anni;
- è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio,

I rapporti tra le Autorita' d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio.

Albo Nazionale Gestori Ambientali

L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti , di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

È istituito presso il Ministero dell'ambiente, con sedi nelle camere di commercio.

l'Osservatorio nazionale sui rifiuti

- a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti;
- e) verifica i costi di gestione dei rifiuti,
- f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;
- g) predisponde, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Finalità della gestione degli imballaggio art. 217 e seg.

- Riduzione a monte di produzione e utilizzo del rifiuto da imballaggio
- Incentivazione del riciclaggio e riutilizzo
- regole dei sistemi di Etichettatura
- Obiettivi fissati all'Allegato E

Imballaggi – definizioni

Si distingue in

imballaggio per la vendita o imballaggio **primario**:

concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

imballaggio multiplo o imballaggio **secondario**:

concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

imballaggio per il trasporto o imballaggio **terziario**:

concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto

Obblighi dei produttori ed utilizzatori

Sono responsabili di una corretta gestione ambientale causata dal consumo dei propri prodotti.

Essi adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato .

Possono Scegliere se

- a) organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- b) aderire ad uno dei consorzi nazionali dell' allegato E
- c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri stabiliti

divieti

- Smaltire in discarica gli imballaggi recuperati in modo differenziato
- Immettere nel sistema raccolta rifiuti urbani gli imballaggi terziari e i secondari se raccolti dai commercianti in differenziata
- Immettere sul mercato imballaggi con componenti in metalli pesanti ex art.226 comma 4

consorzi

- Ogni produttore e utilizzatore partecipa al CONAI (consorzio nazionale imballaggi).
- In alternativa possono partecipare ad un consorzio gestito autonomamente per ciascun materiale di imballaggio.
- I Consorzi sono strutture di tipo privato a rilevanza pubblica per organizzare la raccolta , il riutilizzo , il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi. Vivono dei proventi della cessione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.

CONAI

- a) Definisce gli ambiti territoriali che comprendono la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
- b) definisce le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
- c) elabora il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ;
- d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero ;
- g) organizza le campagne di informazione ;
- h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata e pone a carico dei consorziati, il contributo denominato contributo ambientale Conai ;
- i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti

Consorzi obbligatori per particolari categorie di rifiuto

- Raccolta e trattamento oli e grassi vegetali e animali esausti
- Gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
- Riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
- Raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi